

N. R.G. 1146/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. *Elena Fumagalli*, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 1146/2020 promossa

da

DISTEFANO ROSARIA

con l'avv. Giuseppe Gambuzza, con domicilio eletto come in atti;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO DELLA LOMBARDIA**

con il Funzionario avv. Gaetano Citrigno, con domicilio eletto come in atti;

RESISTENTE

e contro

**ISTITUTO CITTÀ DI LUINO CARLO VOLONTÈ e ISTITUTO ANDREA PONTI DI
GALLARATE**

RESISTENTI

D'URSI VINCENZO e LANDRO DOMENICO

CONTROINTERESSATI

Data della discussione: 15/10/2021

Oggetto: risarcimento danni

sulle **CONCLUSIONI** delle parti costituite come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto telematicamente in data 03/09/2020 Distefano Rosaria ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché l'ufficio scolastico della Lombardia e

pagina 1 di 5



Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

Fissata udienza di discussione senza necessità di disporre approfondimenti istruttori, in data 15/10/2021 il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.

* * * * *

Il ricorso proposto da [redacted] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.

Nel presente giudizio la ricorrente, dopo aver dato atto di aver riscontrato una erronea attribuzione di punteggio (punti 0 in luogo di 23,5) nelle graduatorie di III fascia e di essersi vista costretta a chiedere in data 27/10/2018 la rettifica (cosa che è stata fatta dalle scuole interessate in un primo momento "manualmente" trattandosi di graduatorie già pubblicate), si duole di aver subito una serie di danni derivanti dai seguenti comportamenti tenuti dall'amministrazione:

1) aver inoltrato una mail in data 10/10/2019 (doc. 12) di convocazione per l'espletamento di una supplenza presso l'Istituto A. Ponti di Gallarate sino al 30/6/2020 per un monte ore di n. 10 ore alla settimana, omettendo di specificare che si trattava di una classe COE, ossia con completamento presso altro Istituto (Facchinetti di Castellanza). Tale omissione ha indotto la professoressa a rifiutare l'incarico per rimanere disponibile ad accettare una cattedra che garantisse un maggior numero di ore. La domanda di risarcimento danni non è fondata e non può trovare accoglimento alla luce di quanto dimostrato da parte resistente circa il fatto che quella cattedra non era a completamento esterno (cfr. doc. restituzione posti; sul punto parte ricorrente nulla ha dedotto e provato a conferma delle proprie affermazioni) e del fatto che il rifiuto ad accettare la supplenza ha costituito una libera scelta della ricorrente, la quale si è così assunta ogni conseguente rischio, compreso quello, eventualmente, di non maturare qualche requisito/diritto conseguente all'espletamento dell'attività lavorativa che le era stata offerta.

2) aver assegnato al docente [redacted] una supplenza presso l'istituto A. Ponti a partire dal 08/11/2019 sebbene tale insegnante, inserito in III fascia, avesse un punteggio inferiore (e cioè punti 21,50), motivo per cui la ricorrente (con punti 23,5) avrebbe dovuto essere preventivamente convocata per valutare la proposta di supplenza.

La doglianza è fondata dal momento che parte resistente, all'epoca già resa edotta del fatto che il corretto punteggio spettante alla [redacted] era 23,50, non ha giustificato il proprio comportamento se non affermando che, trattandosi di supplenza breve su malattia (prorogata fino al termine delle attività didattiche solo successivamente), presumibilmente la ricorrente non avrebbe accettato tale breve supplenza di 25 giorni. Neppure si ravvisa un "concorso di colpa" a carico della ricorrente dal



momento che la stessa ha sollecitato l'amministrazione a provvedere alla rettifica delle graduatorie e non aveva alcun onere di contestare l'operato in suo danno entro un certo termine e comunque durante l'espletamento della supplenza da parte del collega.

L'accertato diritto di parte ricorrente a ricevere la proposta di conferimento della supplenza di cui sopra e l'assenza di validi motivi per omettere di formulare all'avente diritto la proposta, comporta la condanna di parte resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni non percepite e degli istituti contrattuali che la ricorrente avrebbe percepito dal 08/10/2019 al 30/06/2020 non risultando in atti che in tale periodo la ricorrente ha svolto altra attività lavorativa. Va altresì accolta la domanda di parte ricorrente di attribuzione, a tutti gli effetti di legge, dei punteggi maturati per tale titolo di servizio e al riconoscimento del periodo della supplenza quale servizio svolto a ogni effetto di legge.

3) aver cagionato la perdita del requisito necessario per la partecipazione a concorsi straordinari indetti nell'anno 2020. La domanda è destituita di fondamento dal momento che, come evidenziato da parte resistente, all'epoca dei fatti il concorso straordinario non era neppure stato pubblicato; si rileva inoltre come parte ricorrente non abbia fornito prova di essere in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso e di essere stata penalizzata esclusivamente per il fatto di non aver avuto la supplenza che è stata attribuita al prof. [redacted] si rileva, ancora una volta, come la proposta sulla cattedra attribuita al collega [redacted] Orsi sia stata volontariamente rifiutata dalla signora [redacted] [redacted] scelta che può aver inciso anche sulla sussistenza o meno dei requisiti per partecipare al concorso straordinario).

Da ultimo si rileva come non siano meritevoli di accoglimento le ulteriori domande di condanna in via equitativa per danno da perdita di chances e per danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, morale) in mancanza di precise allegazioni ed elementi di prova a sostegno della domanda.

Per tutti i motivi esposti, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto di [redacted] [redacted] Rosaria ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito per non aver potuto espletare l'attività lavorativa di cui alla supplenza a lei spettante presso l'istituto statale Andrea Ponti dal 08/11/2019 al 30/06/2020. Il Ministero resistente deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo corrispondente alle retribuzioni e istituti contrattuali che la ricorrente avrebbe percepito dal 08/10/2019 al 30/06/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda saldo, nonché all'attribuzione dei punteggi e di ogni effetto di legge derivante dal riconoscimento del periodo della supplenza sopra menzionata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte ricorrente in complessivi €. 2.600=, oltre al 15% per spese forfettarie, contributo unificato (se versato) e accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto di **Stefano Rosaria** ad essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore A. Ponti per il contratto di supplenza dal 4/11/2019 al 30/6/2020, condanna il Ministero resistente a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito nel periodo dal 4/11/2019 al 30/06/2020 nell'importo corrispondente alle retribuzioni e istituti contrattuali che la ricorrente avrebbe percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda saldo; condanna altresì il Ministero resistente all'attribuzione a tutti gli effetti di legge dei punteggi maturati per tale titolo di servizio e al riconoscimento del periodo della supplenza quale servizio svolto a ogni effetto di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.600=, oltre al 15% per spese forfettarie, contributo unificato (se versato) e accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.

Busto Arsizio, 15/10/2021

Il Giudice del lavoro

Dott. Elena Fumagalli

